

Unione Comuni Modenesi Area Nord

(Provincia di Modena)



Oggetto CONVENZIONE :

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO
ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
DELLE FUNZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO
PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA**

Data Stipula

28/12/2016

Repertorio n.

796

Contraenti :

COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
COMUNE DI MEDOLLA
COMUNE DI MIRANDOLA
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
COMUNE DI SAN PROSPERO
COMUNE DI SAN POSSIDONIO

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

Provincia di Modena

Rep.n.

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DELLE FUNZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.

Il giorno (/ /2016)

nella Sede dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con la presente convenzione,

TRA

-Luca PRANDINI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA (codice fiscale: 00221740368) con sede a Concordia sulla Secchia (MO), Piazza 29 Maggio, n.2, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 26.10.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Filippo MOLINARI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MEDOLLA (codice fiscale: 00263540361) con sede a Medolla (MO), V.le Rimembranze 19, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 27.09.2016 – Atto di Convalida n. 48 del 20.10.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Maino BENATTI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di

MIRANDOLA (codice fiscale: 00270570369), con sede a Mirandola, Via Giolitti 22, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 132 del 26.09.2016 – Atto di Convalida n. 149 del 17.10.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Alberto SILVESTRI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN FELICE sul PANARO (codice fiscale: 00668130362) con sede a San Felice sul Panaro, via Mazzini n.13, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 30.09.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Rudi ACCORSI, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN POSSIDONIO (codice fiscale: 00221750367) con sede a San Possidonio (MO), P.zza Andreoli, n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 22.09.2016 – Atto di Convalida n. 55 del 27.10.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Sauro BORGHI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN PROSPERO (codice fiscale: 82002070363), con sede a San Prospero, via Pace n.2, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 30.09.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Alberto SILVESTRI, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (codice fiscale: 91019940369), con sede a

Medolla (MO), V.le Rimembranze, n. 19, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 90 del 14.11.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

che con atto costitutivo sottoscritto in data 21 novembre 2003, rep. 25691, i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice Sul Panaro, San Possidonio e San Prospero hanno costituito l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e della vigente normativa regionale;

che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, con proprie deliberazioni consiliari, hanno approvato la Convenzione in oggetto, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;

che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 90 del 14-11-2016, esecutiva, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha accettato la Convenzione in parola, approvando nel contempo il presente schema di convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra i Comuni di Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione

Comuni Modenesi Area Nord (d'ora in poi: Unione) delle funzioni relative al Coordinamento Pedagogico quale strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi educativi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. In particolare vengono conferite le funzioni inerenti a:

- organizzazione del personale e funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale;
- indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente;
- promozione e valutazione, monitoraggio e documentazione delle esperienze;
- sperimentazione e raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari;
- supporto al personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità, in un'ottica di comunità educante;
- supporto nella progettazione di nuovi servizi per l'infanzia e di nuovi servizi educativi integrativi al nido d'infanzia;
- supporto nell'attività di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e di vigilanza dei servizi educativi privati;

2. Il conferimento all'unione delle funzioni comunali nelle materie oggetto della presente convenzione è integrale, senza che residuino in capo al singolo Comune attività amministrative e compiti riferibili alla

stessa funzione.

3. Dal momento del loro trasferimento, nelle materie oggetto della presente convenzione, i rispettivi organi dell'Unione esercitano le competenze che originariamente spettano ai Consigli, alle Giunte ed ai responsabili di Servizio/di Area dei Comuni.

4. Gli atti di Programmazione e di Organizzazione, adottati dai competenti organi dell'Unione, definiscono gli obiettivi strategici ed operativi, gli ambiti di attività, le risorse finanziarie e la struttura al fine di consentire l'esercizio ottimale delle funzioni trasferite.

Art. 2 – Modalità di trasferimento delle funzioni

1. Il conferimento delle funzioni diverrà efficace al momento dell'adozione, da parte della Giunta dell'Unione, della deliberazione con cui verrà definita la struttura organizzativa del nuovo servizio.

2. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze e svolge le attività inerenti le funzioni di cui all'art. 1, attribuite fino ad allora ai Comuni conferenti e subentra agli stessi nei rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi per l'esercizio ed il funzionamento delle stesse.

3. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari alla cessione dei rapporti giuridici ed al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per consentire l'esercizio delle funzioni di cui all'art.1

4. L'Unione trasmette ai Comuni l'elenco degli atti fondamentali assunti dal Consiglio e dalla Giunta dell'Unione e relativi al servizio.

Art. 3 – Struttura Organizzativa

1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività, conferite dai Comuni, dotandosi di una propria struttura organizzativa.
2. La denominazione e la sede della struttura organizzativa sono determinate dalla Giunta.

Art. 4 – Risorse Umane

1. La dotazione organica ed i provvedimenti necessari per la gestione della struttura organizzativa preposta all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, non riservati alla competenza dei Responsabili dei Servizi/delle Aree, sono adottati dalla Giunta dell'Unione con provvedimenti assunti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono assicurate tramite figure professionali dotate di laurea secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di servizi per la prima infanzia.

Art. 5 – Risorse Finanziarie

1. Le risorse finanziarie del servizio vengono assegnate attraverso l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione.
2. L'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette tempestivamente (normalmente entro 30 giorni), dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio, il piano di riparto delle spese del servizio con indicazione dei trasferimenti a carico di ciascun comune per il triennio cui il bilancio stesso si riferisce.
3. L'Unione trasmette ai Comuni le variazioni ai suddetti trasferimenti che nel corso dell'anno si dovessero rendere necessarie

a seguito di variazioni di bilancio o in applicazione dei criteri di riparto delle spese fra i comuni.

4. Di norma entro trenta giorni dall'approvazione del conto consuntivo viene trasmesso ai singoli comuni il riparto degli oneri finanziari a carico di ciascuno.

5. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

Art. 6 – Risorse Strumentali

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- a) in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- b) in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito

dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni

mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 7 – Ripartizione delle Spese

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

2. A regime, tutte le spese di funzionamento sono previste nel bilancio dell'Unione e vengono ripartite tra i Comuni per il 60% in base al numero delle sezioni di ciascun servizio e per il 40% in base al numero dei bambini inseriti in ciascun servizio riferiti all'anno pedagogico in corso al momento della previsione di spesa.

Art. 8 – Adesione da parte di altri Comuni facenti parte dell'Unione

1. L'eventuale adesione alla presente convenzione da parte di altri Comuni facenti parte dell'Unione, qualora non comporti modifiche alle pattuizioni in essa contenute, verrà approvata dai competenti organi di governo dell'Unione e del nuovo Ente aderente, senza la necessità di approvazione da parte dei Comuni già convenzionati, che prestano sin d'ora il proprio consenso all'ingresso degli enti sopra menzionati.

Art. 9 – Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell'Unione

2. Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 7, 2° comma, dello statuto, viene comunicato all'Unione entro il 10 di luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

4. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei Comuni ritorna al Comune di provenienza e riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

5. I Comuni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla

prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle Amministrazioni per il personale assunto direttamente dall'Unione.

Art. 10 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:
 - a) uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
 - b) uno dalla Giunta dell'Unione;
 - c) uno di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.
3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio.
4. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 11– Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai

compiti trasferiti con la presente convenzione.

Art. 12 - Registrazione

1. Il presente atto composto da undici pagine scritte per intero e quindici righe della pagina dodici non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 Tabella allegata al D.P.R. 131/86 nonché è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16 Tabella B allegata al D.P.R. 642/72.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Concordia sulla Secchia

Per il Comune di Medolla

Per il Comune di Mirandola

Per il Comune di San Felice sul Panaro

Per il Comune di San Possidonio

Per il Comune di San Prospero

Per l'Unione Comuni Modenesi Area Nord